



# **REGIONE VALLE D'AOSTA**



## **1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Valle d'Aosta per l'annualità 2020**

**Deliberazione della Giunta regionale n.593 del 10 luglio 2020** di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR 593/2020, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

### **➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

#### **TEMA PRICIPALE: ACQUE**

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.  
Articoli 4 e 5
  - **Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il presente CGO non trova applicazione sul territorio regionale (rif. allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. Deliberazione della Giunta regionale n. 725 /2019 – Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo al CGO 1)**
- **BCAA 1** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
  - Regio decreto n. 2161 9 ottobre 1919 art. 2, che norma le “domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto” e “domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione” domande prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644.
  - Provvedimento dirigenziale n. 4041 del 12 settembre 2016 che proroga la durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale.
  - Ulteriore rinnovo a sanatoria per altri 3 anni, con decorrenza 1° febbraio 2019, è stato disposto da ultimo con provvedimento dirigenziale n. 1297 del 12/03/2019.
  - Legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956;
  - Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006;



- DGR n.1826 del 30 dicembre 2016 recante l’approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.
  - Legge regionale n. 59/1982.

#### **TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO**

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
  - Nessun riferimento normativo regionale.

#### **TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ**

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

##### ***Riferimenti normativi regionali***

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE ”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza”, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G 1815/2007.
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

### ***Riferimenti normativi regionali***

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- Legge regionale 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 1815/2007”.

### **TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di

potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

- DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 e DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011.

## ➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

### TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

#### Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
  - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
  - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
  - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
  - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.  
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
  - Nessun riferimento normativo regionale.

**TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.  
 Articoli 3, 4 e 5
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.  
 Articoli 4 e 7
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.  
 Articoli 3, 4 e 5
  - Nessun riferimento normativo regionale.

**TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.  
 Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
  - Nessun riferimento normativo regionale.

**TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari**

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE  
 Articolo 55, prima e seconda frase



- Nessun riferimento normativo regionale.

## ➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

### **TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  
Articoli 3 e 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.  
Articoli 3 e 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  
Articolo 4
  - Nessun riferimento normativo regionale.





- 2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.**

**SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

**TEMA PRINCIPALE: ACQUE**

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

### **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

#### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

#### **2.1. Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.



### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE**

#### **3.1. Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

A livello regionale l'autorizzazione all'utilizzo delle acque pubbliche, ai fini irrigui, è disciplinata dal regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e, per quanto riguarda la normativa regionale, dalla legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956 e dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006.

Per quanto concerne l'uso irriguo delle acque, la domanda di concessione, corredata degli elaborati progettuali, tra i quali l'elenco particellare dei terreni da irrigare, può essere avanzata sia da Consorzi, sia da privati.

Al termine dell'istruttoria di rito, la concessione viene rilasciata generalmente per una durata di 30 anni, rinnovabile con apposita richiesta, da presentarsi prima della scadenza. Il diritto irriguo, a tutti gli effetti, è attribuito ai fondi da irrigare appartenenti al comprensorio pertanto, in caso di vendita o altro tipo di cessione della proprietà del fondo, il diritto irriguo rimane in capo al terreno a cui è stato assegnato e non può essere trasferito ad altri appezzamenti.

Nel caso di richieste avanzate dai Consorzi, questi detengono tutta la documentazione relativa ai terreni ricadenti nel comprensorio di competenza.

Oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a partire dall'anno 1948, esiste tutta una serie di diritti di prelievo idrico, suddivisi in: "domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto" e "domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione". Tali domande, presentate ai sensi dell'art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644. La durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale. Da ultimo con apposito provvedimento dirigenziale n. 4041 del 12 settembre 2016 è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 17 del regio n. 1775/1933 e nelle more dell'attribuzione dei titoli concessori definitivi, apposita autorizzazione provvisoria della durata di anni 3, con decorrenza a sanatoria dal 1° febbraio 2016, concernente l'esercizio delle derivazioni poste al servizio dei canali irrigui già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 35/1992 e 4/1997. Un ulteriore rinnovo a sanatoria per altri 3 anni, con decorrenza 1° febbraio 2019, è stato disposto da ultimo con provvedimento dirigenziale n. 1297 del 12/03/2019. Di questi antichi diritti, la maggior parte riguarda l'utilizzo a scopo irriguo.

A seguito dell'emanazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tutte le acque, comprese quelle sotterranee, sono state dichiarate pubbliche, pertanto tutti gli utilizzatori di acqua che ha assunto natura pubblica, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge, hanno avuto la facoltà di presentare una domanda per farsi riconoscere il loro "antico diritto di utilizzo della risorsa idrica (principalmente sorgenti, pozzi o piccoli corsi d'acqua a carattere stagionale).

A regolare la materia vi è poi la DGR n. 1826 del 30 dicembre 2016 recante l'approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.



A livello regionale la norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri, anche attraverso la documentazione disponibile presso il consorzio irriguo o di miglioramento fondiario territorialmente competente, il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio regionale del dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche.

### **Aziende agricole con antichi diritti di prelievi di acqua di prelievo idrico**

Come sopra indicato, oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, con le procedure previste della normativa sopraindicata sono riconosciuti dalla stessa Regione alcuni di diritti di prelievo idrico in seguito alla presentazione di domande di riconoscimento di antico diritto prive di decreto di concessione o con decreto di concessione.

Tali domande, presentate ai sensi dell'art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che questi venissero riconosciuti come beni pubblici, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644.

**Le aziende agricole, alle quali la Regione Valle d'Aosta ha riconosciuto l'antico diritto, sono presenti in appositi elenchi messi a disposizione dalla Regione stessa.**

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



**TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO**

**TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ**

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### **1. APPLICABILITA'**

Qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

#### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

#### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:



- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
  - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **Determinazione dell'infrazione**

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

**N.B.:** le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

### **2.2 Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
  - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO



concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

## 2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

## 3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

### 3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

#### *Terreni compresi nei SIC/ZSC*

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:





- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

#### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

### **TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI**

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

#### **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588/2020.

#### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

##### **2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m<sup>2</sup>. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

## 2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad es. rovo);



5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

#### **3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE. il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011).

#### **3.2 Descrizione delle deroghe**

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3 nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4 lettera d) del DM n. 2588/2020.

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico-agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m<sup>2</sup>. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle



eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

## **2.2. Descrizioni delle deroghe**

6. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
7. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
8. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
9. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
10. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

## **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

### **3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.



- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m<sup>2</sup>. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

### **3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale**

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.